

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Baiso ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante parziale al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2021, atti pervenuti in data 30/03/2022 prot. 8034 – 7/2021 e integrati il 19/07/2022 prot. 20702 e 20703, il 27/10/2022 prot. 31164, il 28/10/2022 prot. 31319, il 19/12/2022 prot. 35979;
- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consentiva l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente entro il termine di quattro anni dalla sua entrata di vigore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

CONSTATATO che:

- il Comune di Baiso è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con DCC n. 23 del 22/04/2009 e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con DCC n. 34 del 02/11/2016, entrambi successivamente variati;
- il Comune, ritenuto necessario apportare una nuova modifica ai propri strumenti urbanistici vigenti, ha indetto ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000 una Conferenza di Pianificazione propedeutica all'adozione della Variante, che si è svolta il 10/11/2021;
- gli Enti consultati hanno espresso il proprio contributo in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione, la Provincia con nota del 25/11/2021 prot. 32704;
- conclusa la consultazione, il Comune ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2021 la 4^a Variante al PSC e 3^a Variante al RUE in esame, che propone 12 punti di variante al PSC e 5 punti di Variante al RUE;
- le modifiche al PSC – e conseguenti varianti al RUE ove pertinenti - si possono riassumere come segue:
 - **Variante 1) Case Furiani** - riclassificazione di 1.600 mq da “Zona di interesse paesaggistico-ambientale” a “Zona interessata da edifici produttivi extragricoli in territorio rurale” al fine di consentire l'ampliamento del lotto artigianale della ditta G.TECH (produzione macchine e impianti per il settore ceramico) per la realizzazione di una palazzina uffici di 135 mq e di un piazzale utile a migliorare la movimentazione dei mezzi pesanti; si prevede anche l'inserimento nell'art. 37.14 del RUE di un'ulteriore lettera D) al 5^a comma volta a disciplinare l'intervento edificatorio;
 - **Variante 2) La Fornace** - riclassificazione di 1.100 mq da “Ambito urbano consolidato residenziale all'interno del T.U.” ad “Ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria”, al fine di consentire alla Ditta Piccinini (produzione gastronomica) di realizzare un nuovo impianto di depurazione e di vasche olio funzionali all'attività produttiva; l'area che sarà oggetto di intervento è attualmente in parte occupata da un fabbricato in pessimo stato di conservazione ad uso magazzino-garage di cui si prevede la demolizione; si prevede anche di inserire nell'art. 35.1 del RUE un'ulteriore lettera A) al 5^a comma volta a disciplinare l'intervento;

- **Variante 3) Case Lucenta** – classificazione ad “Ambiti urbani consolidati di vecchio impianto da riqualificare” di una porzione dell'abitato di Case Lucenti, presente nel RUE ma non nel PSC per errore materiale;
- **Variante 4) Territorio rurale** – proroga di ulteriori 3 anni della possibilità di edificare i lotti residenziali ricadenti negli “Ambiti consolidati in territorio rurale” del PSC (AC3 e AC6 del RUE) la cui edificabilità è scaduta dopo 5 anni dall'entrata in vigore della 1^a variante al PSC; la proroga viene assegnata a coloro che, su richiesta dell'Amministrazione, hanno risposto di volere edificare; si proroga pertanto la possibilità di costruire per i lotti ineditati AC6 identificati nel RUE con i numeri 1, 3, 10 e 16 e in un unico lotto ineditato classificato in ambito AC3; si stralciano dalla cartografia di PSC e RUE gli altri lotti per i quali non è stata espressa la volontà di intervenire; vengono modificati gli art. 107 di PSC e 33.3 di RUE inserendo la proroga di 3 anni e nel RUE le prescrizioni particolari d'intervento per ciascun lotto;
- **Variante 5) territorio agricolo** - correzione di un errore cartografico relativo all'identificazione di un limite di rispetto stradale, che viene cancellato, in corrispondenza di un viottolo privato;
- **Variante 6) Muraglione** – modifica della categoria d'intervento di un fabbricato agricolo dismesso in fregio alla zona produttiva, individuato negli strumenti urbanistici vigenti come edificio con elementi di interesse ambientale, da “Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo - REC” - scheda operativa della conservazione n. 95, a “Demolizione e fedele ricostruzione”; negli elaborati si evidenzia che il fabbricato ad oggi presenta strutture non adeguate ad un intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo che possa garantire i necessari requisiti di sicurezza sismica; la Variante è finalizzata a consentire il recupero del fabbricato per usi espositivi, direzionali e di rappresentanza;
- **Variante 7) Ca' Bodecchi** – eliminazione dell'edificabilità di 330 mq di terreno di notevole pendenza ricompreso nel territorio urbanizzato; si propone la modifica da “Sub ambiti urbani residenziali consolidati all'interno del TU” a “Zona di interesse paesaggistico ambientale”;
- **Variante 8) Osteria Vecchia** – riduzione di un ambito produttivo per limitarlo alla pertinenza dell'attività insediata; si trasformano 2.670 mq di “Sub ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria” in “Ambiti collinari – montani a vocazione produttiva agricola”;
- **Variante 9) Capoluogo** - variante volta a modificare la modalità di attuazione da Piano Urbanistico Attuativo a Permesso di costruire convenzionato del comparto di riqualificazione di proprietà comunale denominato “ACR1”, con superficie territoriale pari a circa 8.000 mq; il comparto è destinato ad usi residenziali, verde pubblico, parcheggi, anche a servizio dell'adiacente piscina, e attrezzature sportive; a seguito dei risultati della caratterizzazione geologico-sismica è stata ridotta la capacità edificatoria da 1.600 mq a 1.300 mq di superficie utile ed è stato definito l'assetto urbanistico del comparto con l'individuazione delle aree destinate a residenza e delle aree destinate ai parcheggi pubblici, al verde pubblico e di mitigazione ed alle attrezzature sportive (vedi “Relazione illustrativa di controdeduzione”); nel Rapporto ambientale si evidenzia che sono confermate le condizioni e prescrizioni ambientali riportate nella Valsat originaria del PSC; inoltre nei nuovi fabbricati si prevede di realizzare impianti di riscaldamento ad alta efficienza energetica e ridotte emissioni, con produzione di energia da fonti rinnovabili, con

l'obiettivo di garantire prestazioni energetiche superiori al minimo di legge; considerata infine la vicinanza della piscina comunale, in fase attuativa si dovrà porre particolare attenzione alla valutazione di clima acustico e si dovrà prevedere la distribuzione dei vani utili degli alloggi (camere, soggiorni) in modo da garantire le migliori condizioni di comfort acustico;

- **Variante 10) San Romano** - riclassificazione ad ambito residenziale consolidato di un'area di 2.500 mq attualmente destinata a verde pubblico, che l'Amministrazione Comunale non intende acquisire in quanto non funzionale alle esigenze dei 12 abitanti del borgo, che già dispone di un'area verde attrezzata di circa 500 mq; si individua pertanto un lotto residenziale con capacità edificatoria pari a 150 mq di superficie utile e si integra l'art. 33.1 "Sub ambito urbano residenziale consolidato all'interno del territorio urbanizzato AC1" delle NTA al fine di disciplinare l'intervento edilizio e il suo inserimento paesaggistico nel contesto del borgo storico;
- **Variante 11) territorio rurale** - variante interessa un immobile agricolo individuato negli strumenti urbanistici vigenti come edificio con elementi di interesse ambientale sottoposto alla categoria d'intervento "Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo - REC" identificato dalla scheda operativa della conservazione n. 125 del volume P2 del RUE; si prevede la modifica di tale scheda operativa sostituendo la modalità d'intervento da "ristrutturazione con vincolo conservativo" a "demolizione e fedele ricostruzione" al fine di recuperare a residenza il fabbricato dotandolo dei necessari requisiti di salubrità e sicurezza;
- **Variante 11 bis) Osteria Vecchia** - si prevede di riclassificare in ambito agricolo terreni attualmente destinati ad "ambito di trasformazione residenziale "ATR1" (10.500 mq) e "ambiti urbani consolidati di vecchio impianto da riqualificare" (4.800 mq), al fine di procedere alla vendita ad un imprenditore agricolo; la cancellazione dell'ambito ATR1 comporta un decremento della potenzialità edificatoria residenziale di 1.050 mq corrispondente a circa 10 alloggi teorici e la perdita della quota di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di 315 mq di SU, ma a questo proposito l'Amministrazione dichiara di non avere necessità di implementare il numero di alloggi di ERS;
- le modifiche al RUE si possono riassumere come segue:
 - **Variante 12) normativa** - modifica dell'articolo 29.2 "Prescrizioni d'intervento per le zone edificabili ricadenti su zone che presentano fenomeni di dissesto o instabilità e su zone caratterizzate da dissesto idraulico - Aspetti Geotecnici e sismici" del RUE al fine di verificare la possibilità di ridurre, e non solo estendere, la fascia di 10 metri confinante con le frane attive e quiescenti a seguito di uno specifico studio geologico sismico che verifichi e circoscriva il processo di frana;
 - **Variante 13) normativa** - modifica dell'articolo B 19 dell'Allegato A, che definisce la "Superficie accessoria Sa" per fissare la quota massima di superficie destinata alle autorimesse che viene computata nella superficie accessoria;
 - **Variante 14) normativa** - modifica dell'articolo B 54 dell'Allegato A, che definisce la "Distanza da un confine di zona (o di ambito) urbanistica D2", al fine di limitare la mancata applicazione della distanza D2 alle aree della medesima proprietà;
 - **Variante 15) Case Talami** – eliminazione dell'edificabilità di un terreno ricompreso nel nucleo di Case Talami mediante la riclassificazione di 554 mq di "sub ambiti urbani consolidati di vecchio impianto da riqualificare" AC2 a "sub ambiti residenziali radi e aree verdi da tutelare" AC7;

- **Variante 17) Case Talami** – la variante normativa è finalizzata a consentire la nuova costruzione di una stalla di dimensioni pari a 50x20 metri a stabulazione libera su un terreno agricolo che ricade in frana quiescente, previa verifica della stabilità del versante in applicazione delle disposizioni del comma 5) lettera a) art. 57 delle norme di PTCP e della DGR 630/2019; si prevede di integrare il 2^a comma dell'art. 29.2 delle Norme di RUE “Prescrizioni d'intervento per le zone edificabili ricadenti su zone che presentano fenomeni di dissesto o instabilità e su zone caratterizzate da dissesto idraulico – Aspetti Geotecnici e sismici” come di seguito riportato: *“Nell'area interessata da frana quiescente (fq) relativa ai Mapp. 317 e 613 del Fg. 41 in località Case Talami, è consentito l'intervento di nuova costruzione di una stalla in applicazione delle disposizioni del comma 5 lettera a) dell'art. 57 delle norme di PTCP e della DGR 630/2019, sulla base dei risultati della verifica complessiva di fattibilità geologico – sismica condotta con le metodologie più attuali ed in coerenza con i criteri di cui all'art. 56 delle norme del PTCP vigente, la quale ha dimostrato la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Prima della realizzazione del fabbricato, si prevede l'installazione di un inclinometro per un tempo non inferiore a due anni”*.
- il Comune di Baiso ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante al PSC e RUE in esame; il Rapporto Ambientale valuta gli effetti derivanti dall'attuazione delle Varianti n. 1, 2, 6, 9, 10, 11, 11 bis, 12 e 17, mentre le rimanenti variazioni sono escluse dalla valutazione ai sensi dell'art. 19 LR 24/2017;

CONSTATATO inoltre che

- durante il periodo di pubblicazione e deposito a seguito di avviso sul BURERT n. 7 del 19/01/2022 il Comune di Baiso, relativamente alla Variante PSC e RUE in oggetto ha ricevuto un'osservazione di privati;
- l'osservazione riguarda il punto 8 di Variante in località Osteria Vecchia, che prevede la riclassificazione di 2.670 mq da “Ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria” del PSC in “Ambiti collinari-montani a vocazione produttiva agricola”, al fine di ridurre l'estensione di un lotto produttivo e seguire il confine di proprietà; tale modifica è stata esclusa dalla valutazione ambientale secondo quanto previsto dal comma 5 art. 5 della LR 20/2000 e dal comma 6 art. 19 della LR 24/2017;
- nell'osservazione si chiede di ripristinare il limite dell'ambito consolidato a prevalente funzione produttiva e terziaria come era classificato precedentemente alla Variante in oggetto e contestualmente di eliminare l'adiacente ambito di trasformazione produttiva e terziaria “DP1” di 8.500 mq, riclassificandoli in “Ambiti collinari-montani a vocazione produttiva agricola”, come già richiesto in sede di domanda di variante;
- nella relazione di controdeduzione si propone l'accoglimento dell'osservazione;

ATTESO che:

- la Provincia, ai sensi del comma 7 art. 32 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonchè alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;

- ai sensi del comma 4 bis art. 33 della LR 20/2000 la Variante al RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC (art. 34); in base al quale si possono formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 31/01/2023 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole alle condizioni sotto riportate, il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti riserve alla 4^a Variante al PSC e 3^a Variante al RUE del Comune di Baiso:
 - **Variante 9)** per quanto riguarda la variante n.9 (PSC), ricadente all'interno della zona C della perimetrazione dell'abitato di Baiso capoluogo quale abitato da consolidare (art. 60 PTCP) e zona a rischio idrogeologico molto elevato (art. 61 PTCP), si evidenzia che gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi fissate nelle specifiche norme approvate dalla Regione prevalgono sulle delimitazioni individuate nella Tav. P6 del PTCP e sulle connesse disposizioni; sarà pertanto necessario verificare la coerenza delle previsioni di variante con la normativa specifica ed apportare, qualora necessarie, le necessarie modifiche/integrazioni.
 - **Variante 13)** normativa: si chiede di adeguare la norma all' "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia ..." approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 279/2010 e successive modifiche; in particolare si segnala che debbono essere conteggiate nella Superficie Accessoria tutte le autorimesse, comprese quelle costituenti i 27 mq/100 mq di SU.
 - **Variante 17)** per quanto riguarda la variante n.17 (RUE), preso atto del recepimento delle prescrizioni/condizioni espresse nei pareri dell'Area UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Reggio Emilia della Regione Emilia-Romagna e dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano sotto richiamati, si ritiene necessario riformulare la prescrizione inserita in normativa relativa alla messa in opera di un inclinometro, specificando che la realizzazione degli interventi previsti dalla variante è subordinata all'esito positivo del monitoraggio inclinometrico di durata almeno biennale, come richiesto dai pareri stessi e correttamente previsto nella relazione geologica presentata;

- Per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico in esame, visti i pareri di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/206337 del 16/12/2022, ad esito favorevole;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0061085 del 10/05/2022 ad esito favorevole condizionato;
 - Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, UT Reggio Emilia, prot. n. 45984 del 06/09/2022, ad esito favorevole condizionato;
 - Unione Montana dell'Appennino Reggiano, prot. n. 10687 del 07/09/2022, espresso in riferimento alle varianti ricadenti in vincolo idrogeologico, ad esito favorevole condizionato;
 - IRETI prot. n. RT007451-2022-P del 02/05/2022, parere favorevole di fattibilità;
 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, PG.AT/2022/0004744 del 12/05/2022, ad esito favorevole;
- e visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. n. PG/2023/0016744 del 30/01/2023, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame, a condizione che siano rispettate specifiche prescrizioni,
- il Responsabile del procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della 4^a Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e 3^a Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Baiso, adottata con DCC n. 26 del 20/12/202, alle seguenti condizioni:
- dovranno essere rispettate, per quanto non già previsto negli elaborati, le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0061085 del 10/05/2022 che conferma quanto già richiesto nel parere prot. n. 144123 del 17/11/2021 espresso in fase di conferenza di pianificazione, nel quale erano contenute prescrizioni per la fase attuativa inerenti i punti di Variante 2 (che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione presso la Ditta Piccinini) e 11 (che prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato agricolo in zona non servita da pubblica fognatura);
 - Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, UT Reggio Emilia, prot. n. 45984 del 06/09/2022, che richiede:
 - *“Considerato che la variante n. 17 al RUE in località Case Talami è situata su frana classificata quiescente sulla tavola P6 del PTCP, ma che da rilievi dello scrivente Servizio, eseguiti nel 2019 risultano evidenti parziali riattivazioni lungo il versante confermate anche dai lavori svolti dall'Agenzia stessa per la messa in sicurezza della sottostante strada e che le analisi di stabilità condotte nella relazione geologica a firma del Geologo incaricato sono verificate solo con la realizzazione dei pali e delle opere di contenimento descritte, si ritiene prudentiale prevedere una riduzione dell'area e un suo spostamento verso il settore più ad Est per ridurre le interferenze con la porzione riattivata.*

- *Si ritiene inoltre necessario, al fine di meglio caratterizzare l'area di sedime, prevedere un monitoraggio inclinometrico preventivo da protrarre per un adeguato periodo di tempo: infatti, benché la relazione geologica attesti che il fabbricato realizzato su pali non interferisca con la stabilità del versante, non viene valutato l'effetto sullo stesso di eventuali riattivazioni della porzione di valle della frana in arretramento”;*
- Unione Montana dell'Appennino Reggiano, prot. n. prot. n. 10687 del 07/09/2022 che richiede:
 - *“per la variante n. 17 ci sia un allontanamento delle nuova costruzione dall'area interessata dal dissesto (da ottenere eventualmente anche tramite riduzione della superficie di nuova edificazione) e, soprattutto, dalle riattivazioni recenti e un suo avvicinamento alla zona degli edifici esistenti della azienda;*
 - *venga prodotta una valutazione più approfondita della idoneità dell'area prevista per la nuova costruzione sulla base delle informazioni disponibili presso gli uffici della RER e successivi approfondimenti geologici, prevedendo anche l'installazione di un inclinometro con successive letture per almeno due anni”;*
- IRETI, prot. n. RT007451-2022-P del 02/05/2022, che segnala la presenza di una condotta da tracciare prima dell'inizio dei lavori, in modo da escludere l'interferenza con la nuova costruzione;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, PG.AT/2022/0004744 del 12/05/2022, che rammenta le verifiche da effettuare in fase attuativa e il rispetto della normativa;
- per le varianti che prevedono interventi di demolizione di fabbricati, si ricorda che per le operazioni di demolizione e smantellamento delle strutture esistenti e "bonifica" delle aree, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di rifiuti, coinvolgendo, se necessario, le relative Autorità competenti;
- con riferimento all'osservazione pervenuta - nonostante sia relativa all'eliminazione dell'ambito di trasformazione produttiva e terziaria “DP1 - si ricorda che nella Dichiarazione di sintesi dovranno essere riportate considerazioni in merito alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dall'accoglimento dell'osservazione stessa, in particolare valutando le eventuali ricadute sul sistema delle dotazioni territoriali derivanti dalla mancata realizzazione dell'ambito.

PRESO ATTO che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

RITENUTO pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

CONSIDERATO infine che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le

Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, in sostituzione della Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, temporaneamente assente;

DECRETA

- di formulare le riserve riportate nel precedente CONSIDERATO ai sensi degli artt. 32 e 33 della LR 20/2000, alla 4^a Variante al PSC e 3^a Variante al RUE del Comune di Baiso adottata con DCC n. 26 del 20/12/2021;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta variante agli strumenti urbanistici, a condizione che sia osservato quanto riportato nel precedente CONSIDERATO;
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
- di dare atto che:
 - a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
 - in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC,
- allegato pareri Enti,
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 07/02/2023

LA VICEPRESIDENTE
F.to CARLETTI ELENA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma